

TI_GERICHTE 80.2021.188 vom 22. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.188

FR: TI_GERICHTE 80.2021.188 du 22 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.188 del 22 luglio 2021

Regeste

Violazione degli obblighi procedurali: trasferimento di domicilio nel periodo fiscale successivo, non riconoscimento automatico della proroga concessa da un altro cantone

Erwägungen

E. 5

agosto 2021, l'UT propone di respingere il ricorso, sottolineando come i coniugi RI 1 si siano trasferiti a _____ il 28 febbraio 2021, con la conseguenza che per l'anno 2020 sarebbero stati ancora illimitatamente imponibili nel Canton Ticino, mentre a _____ erano assoggettati limitatamente quali proprietari di immobili. Nella sua replica del 12 agosto 2021, il ricorrente rimprovera all'Ufficio di tassazione di non aver preso in considerazione gli argomenti sollevati nel ricorso e afferma che a causa della situazione pandemica e di una operazione agli occhi non avrebbe avuto tempo sufficiente per occuparsi dell'affare in questione. Diritto 1. 1.1. La multa disciplinare è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD. Giusta l'art. 257 cpv. 1 LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare: a) non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; b) non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; c) viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; d) non versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall'articolo 253a; è punito con la multa. Il capoverso 2 prevede che la multa è di 1'000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10'000.- franchi al massimo. Di tenore sostanzialmente uguale l'art. 174 LIFD. 1.2. Secondo l'art. 198 cpv. 1 LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente. Secondo il capoverso 2 di questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito. Giusta il capoverso 3 il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine. Il capoverso 4 fissa come per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato. Il capoverso 5 stabilisce come contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Di analogo tenore l'art. 124 LIFD. 1.3. Affinché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due distinte condizioni: · l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza; · e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedrolì ,

Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472). Il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9); 1.4. L'art. 266 cpv. 1 LT stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all'art. 257 sono pronunciate dall'autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4, alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso. 2. 2.1. Nel caso in disamina, il ricorrente contesta la multa disciplinare di fr. 900.-, inflitta a lui e alla moglie con decisione 13 luglio 2021, in quanto, a suo dire, il ritardo nella presentazione della dichiarazione d'imposta sarebbe da imputare ad una mancata comunicazione, da parte del fisco del Canton Zurigo a quello ticinese, in merito alla proroga del termine per la consegna della dichiarazione d'imposta per il periodo fiscale 2020. L'insorgente sostiene inoltre di aver ricevuto una lettera del fisco ticinese, secondo cui non sarebbe tenuto a presentare una dichiarazione nel Canton Ticino per l'anno fiscale 2020, e di non aver mai ricevuto il modulo fiscale corrispondente. L'autorità fiscale ritiene, per contro, che i contribuenti abbiano violato gli obblighi di procedura, non presentando la dichiarazione d'imposta, senza peraltro domandare mai una proroga al fisco ticinese. 2.2. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, deve essere anzitutto precisato che, per l'intero periodo fiscale 2020, egli e la moglie erano assoggettati alle imposte nel Canton Ticino per appartenenza personale. A tale proposito, l'art. 4 b cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizzi per l'intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo (cfr. anche l'art. 54 cpv. 1 prima frase LT). Siccome l'insorgente e la moglie hanno trasferito il proprio domicilio nel Canton _____ solo nel corso del 2021 (precisamente il 28 febbraio), ne consegue che alla fine del periodo fiscale 2020 erano ancora domiciliati nel Canton Ticino. Per il periodo fiscale 2021 sarà per contro imponibile nel Canton _____, a meno che prima della fine dell'anno non trasferisca nuovamente il domicilio. 2.3. Alla luce di quanto precede, non si comprende perché il fisco ticinese dovrebbe aver inviato al ricorrente una lettera, secondo cui non avrebbe dovuto presentare una dichiarazione d'imposta nel Canton Ticino per l'anno fiscale 2020. In ogni caso, della lettera in questione non vi è traccia negli atti dell'autorità di tassazione né la stessa è stata prodotta dal ricorrente. D'altra parte, prima che gli fosse inflitta la multa contestata, il contribuente aveva ricevuto un richiamo e una diffida. Si deve supporre che, se avesse avuto in mano una lettera con cui il fisco ticinese lo esonerava dall'obbligo di presentare una dichiarazione per il periodo fiscale 2020, avrebbe reagito tempestivamente. 2.4. 2.4.1 Deve poi essere contestata l'affermazione dell'insorgente, secondo cui il Canton Ticino avrebbe dovuto accogliere automaticamente la proroga concessagli dalle autorità del Canton Zurigo. 2.4.2. A tale riguardo, l'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'applicazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali, del 9 marzo 2001 (RS 642.141) prevede che se, per ragioni di appartenenza economica, sussiste un obbligo fiscale non soltanto nel Cantone di

domicilio o di sede, bensì anche in altri Cantoni, la procedura di tassazione si svolge anche in questi altri Cantoni. Pertanto in ogni cantone in cui una persona è assoggettata (illimitatamente o limitatamente) viene eseguita una procedura di tassazione autonoma, che si fonda sul diritto cantonale. La Circolare n. 16 del 31 agosto 2001 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) osserva a tale riguardo che il contribuente che chiede una proroga nel cantone di domicilio deve egli stesso informare gli altri cantoni della decisione presa a tale riguardo dal cantone di domicilio (circolare citata, p. 4). Evidentemente, ciò non significa che basti che il contribuente informi gli altri cantoni della proroga ottenuta nel cantone di domicilio dopo che gli sia stata inflitta una multa disciplinare: al contrario, dovrà farlo rispettando i termini attribuitigli dai singoli cantoni per l'inoltro della dichiarazione fiscale (cfr. la sentenza CDT n. 80.2014.34 del 14 marzo 2014 consid. 2.4). 2.4.3. Come visto, non vi è alcun automatismo nel riconoscimento di una proroga in altri cantoni. La Circolare n. 16 della CSI si fonda peraltro sul presupposto che un contribuente abbia ottenuto la proroga nel Cantone di domicilio o di sede e che voglia ottenerne il riconoscimento anche negli altri Cantoni, nei quali è assoggettato solo per appartenenza economica. Nel caso in esame, sarebbe il contrario: il ricorrente pretende infatti che la proroga chiesta nel Canton Zurigo, dove nel periodo fiscale litigioso era assoggettato solo per appartenenza economica, abbia effetto anche nel Canton Ticino, dove era assoggettato per appartenenza personale. La conclusione, cui pervengono la prassi e la giurisprudenza citate, vale dunque a maggior ragione nel caso in esame. Anche sotto questo profilo, il gravame si rivela destituito di fondamento. 2.5. Nel ricorso, il contribuente sostiene infine di essere stato impedito, nell'adempimento dei propri obblighi, dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e da un intervento di natura oftalmologica. Nel caso d'invio tardivo della dichiarazione d'imposta, l'inosservanza del termine dev'essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provveduto entro 30 giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT). Una malattia, in particolare, deve essere tale da rendere impossibile il compimento di qualsiasi atto idoneo al rispetto del termine. Deve pertanto essere tanto grave da impedire al contribuente sia di agire egli stesso nel termine sia di conferire mandato ad una terza persona per intraprenderlo (cfr. sentenza del TF 2C_136/2010 del 19.7.2010 consid. 2.3 e giurisprudenza citata). Nel caso in esame, l'insorgente non ha provato in alcun modo né la natura della patologia e dell'intervento cui si è sottoposto né l'influenza che queste ultime avrebbero avuto sul corretto adempimento dei suoi obblighi procedurali. Anche questa censura è conseguentemente respinta. 2.6. Essendo realizzate entrambe le condizioni – soggettiva e oggettiva – secondo cui l'Autorità fiscale può infliggere una multa disciplinare, la stessa appare quindi giustificata. 3. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.